

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per

Comune di ZETA, in persona del Sindaco *pro tempore*, C.F. ..., con sede in ..., via ..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ..., C.F. ..., con studio in ..., via ..., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria al seguente indirizzo di pec: ... e/o al seguente numero di fax ...

(parte convenuta)

contro

sig. ... (C.F. ...) nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., e sig. ... (C.F. ...), nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., in qualità di Eredi del Sig. Tizio entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ..., nel cui studio in ..., via ... n. ... sono elettivamente domiciliati

(parte attrice)

PREMESSO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato (cfr. doc. 1), i Sig.ri ... entrambi eredi del Sig. Tizio convenivano in giudizio il Comune di ZETA per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto oltre che dei danni subiti da quest'ultimo per le sofferenze patite fino al decesso, avvenuto a seguito di una caduta da una passerella sita in prossimità della rete stradale comunale.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Comune di ZETA, contestando integralmente la domanda attorea in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto, per i seguenti

IN FATTO

1. il Sig. Tizio, in data ..., subiva una rovinosa caduta da una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune convenuto e sovrapposta all'arenile, che il defunto stava percorrendo per accedere alla spiaggia;
2. la caduta Sig. Tizio, stando alla ricostruzione degli attori, era dovuta all'instabilità della struttura, la quale era stata posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale comunale e si sovrapponeva all'arenile;
3. a seguito della caduta, il Sig. Tizio veniva ricoverato in ospedale, dopo alcuni giorni di degenza, durante i quali non riprendeva mai conoscenza, ne sopraggiungeva il decesso a causa delle lesioni riportate (cfr. doc. 2 verbale di pronto soccorso);
4. successivamente, i Sig.ri ... eredi del Sig. Tizio convenivano in giudizio il Comune di ZETA al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, chiedendo nello

specifico il ristoro sia del danno da perdita del rapporto parentale, patito *iure proprio*, sia del danno subito dal loro congiunto per le sofferenze patite nel periodo compreso tra l'incidente e la morte, richiesto *iure hereditatis*;

5. il Comune di ZETA, nel rappresentare la propria posizione, ha declinato ogni responsabilità per l'accaduto specificando di essere del tutto estraneo alla realizzazione della passerella, la quale non è stata allestita né autorizzata dai propri uffici. Ha inoltre precisato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del manufatto solo a seguito del sinistro, in quanto costruito da ignoti, a sua insaputa e poco prima dell'incidente;
6. a fondamento della propria linea difensiva, il Comune ha altresì evidenziato l'esistenza di un percorso alternativo per l'accesso alla spiaggia, regolarmente predisposto e mantenuto dall'ente, munito di adeguata segnalazione e in condizioni di sicurezza (cfr. doc. 3 documentazione fotografica), l'Amministrazione infine ha contestato la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto dagli eredi.

Con il presente atto, si costituisce in giudizio il Comune di ZETA, come sopra rappresentato e difeso, per contestare integralmente le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, e chiederne il rigetto.

IN DIRITTO

1. In via principale: sull'insussistenza della responsabilità del Comune di ZETA ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'integrazione del caso fortuito.

La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.

Al fine di illustrare l'infondatezza della pretesa avversaria si svolgeranno di seguito alcune brevi considerazioni in merito alla responsabilità da cosa in custodia sotto il particolare profilo dell'integrazione del caso fortuito determinata dal fatto del terzo e dalla condotta colposa del danneggiato.

L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità del custode ha natura oggettiva ed è superabile solo con la prova da parte del custode del caso fortuito inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Ad integrare il caso fortuito deve essere un fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno. Un fatto del genere può essere rappresentato: da un evento naturale, dal fatto del terzo e dalla condotta del danneggiato.

L'evento per cui qui è causa, come già avuto modo di anticipare, trova origine sia dal fatto

del terzo quanto dalla condotta del danneggiato, elementi questi entrambi idonei a configurare il caso fortuito.

Affinché il fatto del terzo possa integrare il caso fortuito e produrre un effetto liberatorio, è necessario che esso presenti i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, tali da renderlo la causa esclusiva dell'evento lesivo. In altre parole, l'azione del terzo deve introdurre un rischio nuovo ed eccentrico rispetto a quello che il custode è chiamato a governare, dando origine ad una sequenza causale autonoma e sufficiente, da sola, a determinare il danno. In tale scenario, la condotta del custode e lo stato della cosa in custodia vengono degradati a mera occasione dell'evento, perdendo ogni efficacia causale giuridicamente rilevante. Preme precisare, a tal riguardo, che è opportuno distinguere tra le cause di danno intrinseche alla struttura del bene (quale, ad esempio, l'usura del manto stradale), che costituiscono fattori di rischio conoscibili e governabili dal custode, e le situazioni di pericolo create estemporaneamente da terzi (quali, ad esempio, l'abbandono di rifiuti, la presenza di macchie d'olio, ecc.). In tale ultima ipotesi, l'insorgenza del fattore dannoso può essere considerata fortuita, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

Preme chiarire che la circostanza che il terzo autore del fatto rimanga ignoto non osta all'esclusione della responsabilità del custode, a condizione che sia positivamente accertato che il danno sia stato causato in via esclusiva dal fatto di tale terzo e non da una causa rimasta incerta; la causa ignota, infatti, non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. Invero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa; ciò comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se l'identità di quest'ultimo è rimasta ignota, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nella produzione dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita.

Tale impostazione è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 3, n. 31164 del 28.11.2025), la quale ha precisato i contorni del fatto del terzo idoneo a interrompere il nesso causale. Secondo gli Ermellini si verifica l'interruzione del nesso causale, a seguito del fatto di un terzo, soltanto quando l'azione o l'omissione di quest'ultimo assurga a causa unica ed esclusiva dell'evento, così da rendere giuridicamente irrilevante la condotta pregressa dell'agente originario, sterilizzandone l'incidenza causale;

in particolare la Suprema Corte ha ribadito che *“la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito”*.

Nel caso dinanzi indicato, infatti, la nuova serie causale generata da un fattore di rischio eccentrico rispetto a quello originario, attivato dalla condotta del terzo che assorbe e neutralizza quella del custode, degrada la condotta di quest'ultimo a semplice occasione del danno.

Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, emerge con chiarezza come la pretesa risarcitoria degli eredi di Tizio debba essere respinta per l'insussistenza della responsabilità del Comune di ZETA, essendo l'evento dannoso riconducibile in via esclusiva al fatto di un terzo (o, come si dirà di seguito, se del caso concorrente con il caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato), integrante gli estremi del caso fortuito. L'evento letale non è stato causato da una caratteristica intrinseca e sopra contestata dell'area demaniale in custodia al Comune (come un dissesto o un'anomalia della parete stradale), bensì da una passerella instabile, ovvero una struttura posticcia e pericolosa, allestita da ignoti. Tale manufatto, come dedotto dal Comune convenuto, è stato realizzato a sua insaputa e poco prima del sinistro.

La costruzione abusiva della passerella costituisce un'azione del terzo che possiede tutti i requisiti per interrompere il nesso di causalità ovvero sia: l'autonomia e l'efficacia causale esclusiva nella misura in cui la caduta di Tizio è stata determinata unicamente dall'instabilità della passerella e non da una preesistente condizione di pericolo dell'area comunale.

La presenza del muro perimetrale del Comune è stata una mera occasione, il teatro dell'evento, ma non la sua causa e la condotta dei terzi ignoti è idonea ad essere qualificata come imprevedibile ed eccezionale posto che la realizzazione estemporanea di una simile struttura da parte di privati cittadini su un'area pubblica non costituisce un evento ragionevolmente prevedibile per l'amministrazione comunale nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo del territorio. Non si tratta di un rischio connaturato alla gestione di una rete stradale, ma di un'alterazione repentina ed anomala dello stato dei luoghi e, infine, tale

situazione di pericolo era inevitabile poiché, essendo la passerella stata costruita poco prima del sinistro e all'insaputa dell'ente, il Comune non ha avuto il tempo materiale e la concreta possibilità di acquisire conoscenza del nuovo pericolo e di intervenire per rimuoverlo o segnalarlo. L'azione del terzo ha, pertanto, introdotto un rischio nuovo ed eccentrico, del tutto estraneo alla sfera di controllo esigibile dal Comune, dando vita a una "nuova sequenza causale autonoma" che ha da sola cagionato l'evento occorso a Tizio.

La responsabilità del Comune di ZETA deve, di conseguenza, essere esclusa, non potendo l'ente essere chiamato a rispondere di un danno provocato da un fattore fortuito, quale è il fatto illecito, imprevedibile e inevitabile, di un terzo rimasto ignoto.

Impregiudicato quanto sopra, con specifico riguardo alla condotta del danneggiato la stessa è parimenti idonea ad integrare il caso fortuito che manda esente da responsabilità il custode. Ed infatti, preme evidenziare che sussiste un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone l'adozione da parte del danneggiato stesso delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. La condotta del danneggiato, quindi, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del suddetto dovere generale di ragionevole cautela.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In altre parole, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa in custodia, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, tuttavia, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà che comporta la necessità di adottare condotte idonee a circoscrivere entro limiti di ragionevolezza gli aggravati per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

Quanto all'onere della prova preme sottolineare che ai fini della configurabilità in capo al custode della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario che il danneggiato dimostri sia il rapporto di custodia intercorrente tra la cosa ed il convenuto sia il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre resta a carico del custode la prova del caso fortuito, ossia del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, inevitabile ed imprevedibile, avente impulso causale autonomo e, quindi, tale da interrompere e/o escludere il nesso di causalità con la cosa.

Con riguardo al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso si precisa che deve essere allegato e provato dal danneggiato e, in caso di cose inerti, come nel caso di strade e passaggi pedonali, può essere argomentato solo sulla base di un'anomalia non minimale tale da rendere pericoloso per l'utente l'uso. Si ribadisce, infatti, che all'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. si contrappone anche un dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa e che la utilizza secondo la sua funzione.

A questo proposito recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ., 24.1.2024, n. 2376). Specificatamente gli Ermellini hanno stabilito che: *“la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggerito» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01)”.*

La Corte di Cassazione ha, inoltre, elaborato specifici criteri per valutare se e quando la

condotta del danneggiato, da qualificarsi come detto colposa, possa assurgere a caso fortuito. I suddetti criteri, riproposti in diverse pronunce (Cass. Civ., Sez. 3, n. 24066 del 28.08.2025, Cass. Civ., Sez. 3, n. 25108 del 12.09.2025, Cass. Civ., Sez. 3, n. 24071 del 28.08.2025, Cass. Civ., Sez. 3, n. 24059 del 28.08.2025), sono i seguenti: *“valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”*.

Applicando tali criteri al caso di specie, emerge con chiarezza la colpa assorbente del Sig. Tizio.

Egli ha deliberatamente scelto di utilizzare una passerella visibilmente instabile e precaria, ignorando l'altro accesso all'arenile dotato di idonea segnalazione ed ivi collocato dallo stesso Comune in condizioni di sicurezza. Tale scelta dimostra che il danneggiato avrebbe potuto facilmente prevedere la situazione di pericolo e certamente evitare il danno utilizzando il percorso sicuro messo a disposizione, al contrario il danneggiato non ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, esponendosi volontariamente a un rischio evitabile, la sua condotta costituisce un'evenienza irragionevole o inaccettabile che si pone come causa unica ed esclusiva del sinistro, interrompendo qualsiasi nesso eziologico con la presunta custodia dell'area. Il danno, ferme le contestazioni in punto di fatto del terzo, si è verificato per colpa assorbente dello stesso danneggiato, il quale non ha prestato la minima attenzione che deve essere pretesa da parte degli utenti, e la cui condotta ha con la *res* un legame puramente occasionale, privo di qualsiasi efficacia eziologica.

Per questa ragioni la domanda risarcitoria avversaria è infondata e dovrà per l'effetto essere rigettata.

2. In via subordinata: sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse che la condotta del danneggiato non integri il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., si evidenzia che il sopra descritto comportamento di Tizio rileva quantomeno ai fini della configurazione di un concorso di colpa nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. La scelta imprudente di utilizzare la passerella instabile, a fronte di un'alternativa sicura, costituisce un contributo causale all'evento di gravità tale da giustificare, quantomeno, una

significativa riduzione di ogni eventuale pretesa risarcitoria.

3. Sull'infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta l'esistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al Comune di ZETA, si contesta in ogni caso la fondatezza e la quantificazione delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, per le ragioni di diritto e di fatto di seguito esposte.

Le pretese risarcitorie avanzate dagli eredi di Tizio devono essere analizzate distinguendo la natura del diritto azionato, quest'ultimi agiscono, da un lato, per il ristoro di un pregiudizio subito personalmente (*iure proprio*) e, dall'altro lato, per ottenere il risarcimento di un danno che si assume subito dal *de cuius* e trasmesso loro per via successoria (*iure hereditatis*).

Il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta una specifica ed autonoma voce di danno non patrimoniale, risarcibile *iure proprio* ai congiunti della vittima di un fatto illecito. Esso trova il suo fondamento nella lesione di diritti inviolabili della persona, tutelati a livello costituzionale, quali il diritto all'integrità e all'unità della famiglia e alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

La giurisprudenza, a partire dalle sentenze di San Martino (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), ha consolidato il principio dell'onnicomprendività ed unitarietà del danno non patrimoniale. In questa prospettiva, il danno da perdita del rapporto parentale è una categoria unitaria che ricomprende e assorbe diverse sfaccettature del pregiudizio subito dal familiare superstite, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Le due principali componenti che concorrono a formare questo danno, e che devono essere liquidate unitariamente, sono: il danno morale soggettivo che consiste nella sofferenza interiore, nel dolore, nel patema d'animo e nella tristezza che affliggono il congiunto ed il danno dinamico-relazionale che si manifesta sul piano esteriore e riguarda lo sconvolgimento della vita del superstite.

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale avviene in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Per garantire uniformità di liquidazione sul territorio nazionale e limitare la discrezionalità del giudice, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato la necessità di fare riferimento a criteri tabellari. In particolare, la Suprema Corte ha manifestato una chiara preferenza per le tabelle basate su un sistema a punti, che consente una maggiore personalizzazione del risarcimento attraverso la ponderazione di specifici parametri. Le Tabelle del Tribunale di Milano, nella loro versione aggiornata al giugno 2024, sono state riconosciute come il parametro di riferimento nazionale, in quanto conformi a tali requisiti. Queste tabelle prevedono l'attribuzione di un punteggio in base a cinque parametri principali

quali: i) età della vittima primaria (il defunto); ii) età della vittima secondaria (il congiunto superstite); iii) convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria; iv) sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare e, infine, v) qualità ed intensità della relazione affettiva (che include sia la sofferenza interiore che lo stravolgimento della vita). Il valore monetario del singolo punto viene poi moltiplicato per il punteggio totale ottenuto. Preme rammentare che il Giudice, pur potendo utilizzare le tabelle come guida per lo svolgimento dell'attività liquidativa, mantiene la possibilità di discostarsene (sia in aumento che in diminuzione), ma deve fornire una motivazione adeguata e congrua che giustifichi tale scostamento in ragione di circostanze peculiari ed eccezionali del caso concreto.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pretesa risarcitoria degli attori, per come verosimilmente formulata, appare eccessiva e dovrà essere significativamente ridimensionata dal Giudice adito, tenendo in debita considerazione i seguenti elementi fattuali e giuridici.

Il primo e più rilevante elemento da considerare ai fini di una corretta quantificazione del danno è l'età del *de cuius*: il sig. Tizio, al momento del sinistro, aveva 78 anni. Questo dato non è giuridicamente irrilevante. Le stesse tabelle a punti, indicate dalla Suprema Corte come criterio guida, prevedono l'età della vittima come uno dei parametri fondamentali per la determinazione del punteggio. Sebbene la perdita di un congiunto sia sempre fonte di dolore, il danno risarcibile è correlato alla lesione del rapporto e, quindi, anche alla sua prevedibile durata futura. Un'età avanzata della vittima incide oggettivamente sulla residua aspettativa di vita e, di conseguenza, sulla proiezione futura del rapporto parentale violentemente reciso. Pertanto, si chiede che, nell'applicazione dei criteri tabellari, venga attribuito a tale parametro il giusto peso, orientando la liquidazione verso i valori minimi previsti, in quanto il pregiudizio subito dagli eredi, pur grave, si riferisce ad una porzione di vita relazionale che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, sarebbe stata fisiologicamente più contenuta rispetto alla perdita di un congiunto in giovane età.

In secondo luogo, si contesta che gli attori abbiano fornito, o possano fornire, la prova rigorosa di quel radicale stravolgimento della loro esistenza che solo può giustificare una liquidazione del danno nei valori massimi o una sua personalizzazione in aumento. Preme rammentare la mera enunciazione di un generico dolore non è sufficiente posto che è onere di chi agisce per il risarcimento del danno allegare e provare in modo circostanziato i fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. In assenza di specifiche allegazioni e di prove concrete (anche presuntive, ma basate su fatti noti e specifici) che dimostrino come la morte del sig. Tizio abbia inciso in maniera devastante e permanente sulla vita quotidiana, sociale e relazionale degli eredi, la componente dinamico-relazionale del danno non potrà

essere riconosciuta.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'On.le Tribunale di ..., nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia liquidare il danno da perdita del rapporto parentale attenendosi ai valori minimi previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, tenendo in massima considerazione l'età avanzata della vittima e l'assenza di prova di un eccezionale stravolgimento della vita degli attori, escludendo qualsiasi personalizzazione in aumento.

In aggiunta alla predetta voce di danno, i Sig.ri ... eredi del Sig. Tizio chiedono il risarcimento del danno conseguenza delle sofferenze patite dal congiunto fino al decesso. Tale pretesa evoca le figure del danno biologico terminale e del danno catastrofe, elaborate dalla giurisprudenza per ristorare il pregiudizio subito dalla vittima nel lasso di tempo tra la lesione e la morte. È pacifico, invece, che il cosiddetto danno tanatologico, inteso come danno da perdita della vita in sé, non sia risarcibile *iure hereditatis*.

Venendo alla disamina del danno biologico terminale si precisa che è il danno alla salute (danno biologico *stricto sensu*) patito dalla vittima nell'intervallo "apprezzabile" tra l'evento lesivo e il decesso. Si configura come un'invalidità temporanea assoluta, di massima entità e intensità, in quanto conduce ad un esito infausto. Tale danno è oggettivamente accertabile, trasmissibile agli eredi e liquidabile sulla base delle tabelle per l'invalidità temporanea, pur tenendo conto della peculiarità della fattispecie. Il danno catastrofe (o morale terminale), al contrario, è un danno di natura morale, consistente nella sofferenza psicologica patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Il presupposto indefettibile per la sua configurabilità e risarcibilità è che la vittima, nel periodo tra la lesione e la morte, si trovi in una condizione di c.d. lucida agonia, ovvero sia cosciente e in grado di percepire la propria situazione e l'imminenza dell'esito letale. La prova di tale stato di coscienza è essenziale, essendo irrilevante la mera durata dell'intervallo di sopravvivenza in sua assenza. In mancanza di tale lucidità, il danno non sorge e, di conseguenza, non può essere trasmesso agli eredi.

Considerato quanto appena enucleato, le domande risarcitorie formulate dagli attori devono essere respinte o, in subordine, significativamente ridimensionate. La pretesa di risarcimento per le sofferenze patite da Tizio fino al decesso è infondata, con particolare riferimento alla componente del danno catastrofe. Dalla stessa narrazione dei fatti offerta dagli attori emerge un dato pacifico e decisivo: Tizio, dopo la caduta, è stato ricoverato per alcuni giorni durante i quali non ha mai ripreso conoscenza.

Questa circostanza esclude in radice la possibilità di configurare un danno catastrofe che, come avuto modo di chiarire, presuppone la percezione cosciente e lucida da parte della

vittima del fatto illecito della propria fine imminente. Trovandosi in uno stato di incoscienza permanente dal momento del sinistro fino al decesso, Tizio non ha potuto patire quella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus che costituisce l'essenza del danno catastrofale. Non essendosi mai concretizzato tale pregiudizio nella sfera giuridica del *de cuius*, nessun diritto al relativo risarcimento può essersi trasmesso ai suoi eredi

Quanto al danno biologico terminale, invece, sebbene l'intervallo di alcuni giorni possa astrattamente integrare un apprezzabile lasso di tempo, si contesta che esso possa essere liquidato senza tener conto dello stato comatoso della vittima. La liquidazione di tale voce di danno, pur basata su parametri tabellari per l'invalidità temporanea, non può prescindere da una valutazione equitativa che consideri l'assenza di una percezione soggettiva del dolore e della lesione. Pertanto, si chiede che, anche qualora si ritenesse di riconoscere tale voce di danno, la sua quantificazione sia contenuta nei minimi termini, proprio in ragione dell'assenza di coscienza del danneggiato.

Per tutte le ragioni sopra illustrate la pretesa risarcitoria avversaria è comunque infondata nella sua quantificazione e dovrà per l'effetto essere rigettata.

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di ZETA, come rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di ... disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **in via principale:** rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Comune di ZETA, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto in ragione del prevalente concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.;
- **in ogni caso:** con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. atto di citazione notificato;
2. verbale di pronto soccorso;
3. documentazione fotografica.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il Comune di ZETA non ha proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa e pertanto non è dovuto il versamento del contributo unificato.

_____, li _____

Avv. _____

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., e residente in ..., Via n. ..., nella sua qualità di sindaco *pro tempore* del Comune di Zeta C.F. ..., con sede in ..., via ..., delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di ... dai sig.ri ... e ... eredi di Tizio ed avente ad oggetto la pretesa risarcitoria da quest'ultimi azionata nei confronti del predetto Comune di Zeta, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di sottoscrivere gli atti, chiamare in causa, conciliare e transigere, rinunciare agli atti ed accettare le altrui rinunce, quietanzare ed accettare pagamenti, farsi sostituire.

Il sottoscritto elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. ..., sito in ..., Via ... n.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, c. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, c. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di esser stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per finalità inerenti al presente mandato, autorizzandone sin da ora il trattamento.

_____, li _____

Comune di Zeta

- il sindaco *pro tempore* -

La firma è autentica

Avv. ...